


VIII^a Legislatura

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 470 del 17 marzo 2009

Di iniziativa dei Consiglieri: **Erder Mazzocchi ed altri**

Oggetto:

**DIVIETO DI CORRESPONSIONE DI INDENNITA' E
DI OGNI PREROGATIVA ACCESSORIA DI TIPO
ECONOMICO NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' DEL
CONSIGLIERE REGIONALE**

Servizio Aula

RELAZIONE

La proposta di legge che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale si pone l'obiettivo di far cessare immediatamente la corresponsione di indennità a consiglieri regionali che versino in condizioni di incompatibilità.

In particolare all'articolo 1 si prevede che al consigliere regionale che versi in una condizione di incompatibilità, anche sopravvenuta, prevista dalla normativa vigente, non competono le indennità di carica, di funzione, di diaria, né rimborsi ad alcun titolo, a partire dal momento in cui si determina la situazione di incompatibilità fino a quello in cui vi sia l'effettiva e documentata cessazione dello stato di incompatibilità. Mentre nel caso in cui lo stato di incompatibilità sopravvenuta derivi dalla contestuale appartenenza ad un organo parlamentare nazionale o europeo, la cessazione del diritto alle indennità opera dal giorno in cui il consigliere regionale sia stato proclamato eletto presso uno dei suddetti organi.

Si prevede inoltre, all'articolo 2 una norma transitoria che prevede la restituzione volontaria delle somme relative alle indennità ed ai rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1, corrisposte al consigliere regionale nei casi di incompatibilità verificatisi nel corso dell'ottava legislatura precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 1

(Divieto di corresponsione di indennità a consiglieri regionali che versino in condizioni di incompatibilità)

1. Al consigliere regionale che versi in una condizione di incompatibilità, anche sopravvenuta, prevista dalla normativa vigente, non competono le indennità di carica, di funzione, di diaria, né rimborsi ad alcun titolo, dal momento in cui si determina la situazione di incompatibilità fino a quello in cui, a seguito dell'opzione per la carica di consigliere regionale, vi sia effettiva e documentata cessazione dello stato di incompatibilità. Durante tale periodo è consentita unicamente l'erogazione di somme relative ad indennità, rimborsi ed emolumenti, comunque denominati, il cui diritto alla corresponsione sia maturato precedentemente al verificarsi dell'incompatibilità.
2. Nel caso in cui lo stato di incompatibilità sopravvenuta derivi dalla contestuale appartenenza ad un organo parlamentare nazionale o europeo, la cessazione del diritto alle indennità ed ai rimborsi di cui al comma 1 opera dal giorno in cui il consigliere regionale sia stato proclamato eletto presso uno dei suddetti organi.

Art. 2
(Norma transitoria)

1. E' consentita la restituzione volontaria delle somme relative alle indennità ed ai rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1, corrisposte al consigliere regionale, nei casi di incompatibilità, anche sopravvenuta, verificatisi nel corso dell'ottava legislatura precedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Tali somme, introitate dalla Regione, confluiscono in un apposito capitolo da istituire nell'ambito del bilancio di previsione del Consiglio regionale. Dell'avvenuta restituzione è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet del Consiglio regionale.